

CHIESTO AI PARLAMENTARI PIEMONTESI DI INTERVENIRE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRIORITÀ DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

In data 20 ottobre 2017 il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus hanno inviato ai Parlamentari del Piemonte la seguente istanza: *«Come da decenni è noto, non solo da parte degli esperti, ma anche dai cittadini di ogni ceto sociale, le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, salvo i casi in cui debbano essere utilizzate attrezzature particolari e programmi sanitari complessi, sono spesso di gran lunga più idonee per gli infermi rispetto alla degenza presso ospedali o altre simili strutture residenziali e molto meno costose per il settore pubblico. Inoltre è importante tenere conto che l'avvio e la gestione di questa attività è estremamente facile, per il fatto che resta fermo il ruolo dei medici di medicina generale e dell'altro personale sanitario in carico all'Asl.*

«Riteniamo che la legge della Regione Piemonte n. 10/2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" sia una base valida per l'auspicata legge nazionale (1).

«Le prestazioni dei congiunti, dei conviventi e delle altre persone disponibili ad assumere il gravoso ruolo di "accuditore domiciliare", termine che preferiamo a quello di "caregiver", dovrebbero rientrare fra quelle del volontariato intra/extra familiare.

«L'articolo 23 della Costituzione stabilisce infatti che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e finora mai il Parlamento ha approvato norme per assegnare ai congiunti degli infermi compiti che, invece, sono correttamente attribuiti al Servizio sanitario nazionale, in quanto gli interventi domiciliari sono rivolti a persone con gravi carenze di salute, tali da renderli non autosufficienti e dipendenti in tutto e per tutto dall'aiuto di terzi.

«Le prestazioni domiciliari socio-sanitarie, che rientrano nei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, riguardano tutte le età (minori, adulti e anziani) e tutta la disabilità che deriva da carenze di salute che determina non autosufficienza o limitata o nulla autonomia.

«Tuttavia, benché la titolarità delle prestazioni domiciliari socio-sanitarie, in base alle norme vigenti, sia in capo al Servizio sanitario nazionale, riteniamo che, a fronte dei considerevoli vantaggi per la persona non autosufficiente e del risparmio per l'ente pubblico rispetto al ricovero, sia equo e solidale promuovere e incentivare la disponibilità dei congiunti e del vicinato. Di qui la proposta del riconoscimento di un contributo forfettario quale rimborso spese per i maggiori oneri a cui va incontro l'accuditore/familiare che accetta volontariamente di garantire le prestazioni di assistenza tutelare e di aiuto infermieristico al proprio congiunto malato non autosufficiente/o persona con disabilità con limitata o nulla autonomia. È importante che sia chiaro che si tratta di prestazioni fondamentali per la sopravvivenza della persona non autosufficiente, ma aggiuntive a quelle che devono essere assicurate dal Servizio sanitario al quale compete il monitoraggio e la presa in carico del malato e del familiare.

«Non riteniamo invece che debba essere riconosciuta la figura del caregiver sotto il profilo giuridico, perché la prestazione assicurata rientra, come motivato in precedenza, nell'ambito delle attività di volontariato intra o extrafamiliare (non obbligatoria).

«Circa il richiesto contributo economico, proposto quale rimborso forfettario delle spese vive sostenute dall'accuditore domiciliare, si precisa che il rimborso è previsto dalla legge sul volontariato. Nel caso specifico è il riconoscimento della necessità di avvalersi anche di aiuti esterni per sostenere il gravoso impegno (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno). L'importo potrebbe essere stabilito nel 60% della quota sanitaria a carico dell'Asl per i ricoveri presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, e cioè in circa 800-900 euro al mese. Questo importo, integrato dalla somma di euro 515,43 mensili

(1) Il testo è stato pubblicato sul n. 171, 2010 di questa rivista.

dell'indennità di accompagnamento, è indispensabile per consentire all'accuditore domiciliare di avere un minimo di autonomia, realizzata mediante l'assunzione di una persona a tempo pieno ottenendo una collaborazione per 40 ore settimanali. In merito occorre tener conto che, nei casi in cui durante l'assenza dell'accuditore domiciliare (causata anche da necessità impellenti, come l'acquisto di derrate alimentari, medicinali), se la persona non autosufficiente compie atti autolesionistici o danneggia terzi o persone estranee si inseriscono nell'abitazione e ne abusano (pensiamo alle persone con demenza), l'accuditore domiciliare può incorrere nel reato di abbandono di incapace. È quindi necessario tener conto che, essendo le ore dell'anno (24 x 365) ben 8.760, l'attuale importo dell'indennità di accompagnamento di euro 6.185,16 (euro 515,43 x 12), corrisponde a 70 centesimi all'ora.

«In merito all'esigenza di una normativa che sancisca la priorità delle prestazioni domiciliari, si segnala l'articolo "Petizione al Parlamento europeo sulle esigenze e sui diritti delle persone non autosufficienti", che contiene il testo dell'istanza presentata da 18 organizzazioni del volontariato, istanza che si spera venga superata dalla auspicata legge in oggetto» (2).

LA REGIONE PIEMONTE CONFERMA IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI DEI MINORI DI ETÀ SUPERIORE AI 12 ANNI E/O CON DISABILITÀ

Con la determina del 13 ottobre 2017 n. 962 la Regione Piemonte ha confermato «la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'Asl, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso».

Come avevamo già segnalato (cfr. il n. 191/2015) «l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno

specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi secondo criteri riferiti, all'epoca, al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al contributo presentate dalle famiglie aventi diritto».

Successivamente, la Regione Piemonte «ha ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno di riferimento:

- abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;

- abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione, in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione in base alla normativa vigente».

Il contributo mensile «è equiparato al contributo base per l'affidamento familiare, fissato nella misura dell'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (Inps), eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento e nell'ambito dello specifico progetto d'intervento».

Ciò premesso, con la determina in oggetto viene previsto lo stanziamento per il 2017 di euro 120mila.

A nostro avviso si tratta di una iniziativa molto positiva che dovrebbe essere assunta da tutte le Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in attuazione del comma 8 della legge 184/1983 che stabilisce quanto segue: «Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

(2) L'articolo è pubblicato sul n. 195, 2016.

NELLE SCUOLE PIEMONTESI ANCORA DISCRIMINAZIONI E DIRITTI NEGATI

Dal n. 195, settembre-ottobre 2017 di "Handicap & Scuola" riportiamo integralmente la lettera indirizzata il 16 ottobre 2017 dal Comitato per l'integrazione scolastica a varie Autorità avente per oggetto "Discriminazione studenti con gravi disabilità per ritardo avvio servizi trasporto e assistenza educativa specialistica. Richiesta incontro". Ecco il testo: *«Ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico molti ragazzi con gravi disabilità non sono in condizione di esercitare il diritto fondamentale all'istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado, a causa dell'inaccettabile ritardo nell'avvio dei servizi di assistenza educativa specialistica e di trasporto.*

«La situazione si è aggravata negli ultimi anni per i tempi lenti a cui è sottoposta l'approvazione del bilancio della Città metropolitana e per un sistema frammentario, senza regole che garantiscano la qualità dei servizi, attuati in modo disomogeneo dalle singole scuole, per quanto attiene all'assistenza educativa specialistica e dai Comuni per il trasporto.

«Ogni istituto scolastico ha il compito di definire i contenuti dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza educativa specialistica

con un iter i cui tempi di espletamento non coincidono con l'avvio dell'anno scolastico. Lo stesso avviene per il servizio di trasporto affidato ai Comuni. Il trasporto scolastico garantito dalla Città di Torino per gli allievi residenti sul suo territorio è anche quest'anno partito parecchi giorni dopo l'inizio della frequenza scolastica.

«Se le famiglie ricorressero al Tar per inadempienza delle Amministrazioni o al Tribunale ordinario per la discriminazione a cui sono sottoposti i loro figli, vedrebbero vinte le loro cause, come avvenuto più volte in diverse realtà territoriali del nostro Paese. Il nostro Comitato attivo in Piemonte dal 1987 anche in rappresentanza delle associazioni aderenti alla Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha mantenuto un dialogo aperto con le Istituzioni senza ottenere soluzioni. Ha denunciato la situazione, ha sollecitato interventi anche in sede del gruppo di lavoro interistituzionale attivo presso l'Ufficio scolastico territoriale di Torino. Visto il perpetrarsi di ritardi che discriminano gravemente gli studenti in situazione di disabilità complessa, chiediamo all'Assessore Pentenero di promuovere con urgenza la costituzione di un tavolo di lavoro con Città metropolitana e Città di Torino per individuare un percorso che porti a soluzione le gravi difficoltà che abbiamo segnalato».

2018 - INIZIATIVE FORMATIVE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA DI TRENTO

41^a Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini e ragazzi con problemi di vista

Trento, Villa S. Ignazio, dal 1° all'8 luglio 2018

10° Finesettimana per genitori con figli con sindrome di Down

su "L'affettività nelle persone con sindromi di Down", Trento, Villa S. Ignazio, dal 21 al 23 settembre 2018

18^a Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down

Vicoforte (Cuneo), Casa Regina Montis Regalis, dal 29 luglio al 5 agosto 2018

2^a Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down

Cavallino-Treporti (Venezia), Casa Regina Mundi, dal 25 agosto al 2 settembre 2018

7^a Settimana estiva in Sicilia per famiglie di bambini con sindrome di Down

Nicolosi (Catania), Hotel Biancaneve, dal 30 giugno al 7 luglio 2018

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Servizio di Consulenza Pedagogica Onlus - Via Druso 7 - 38122 Trento - Tel. 0461.82.86.93, e-mail: calagati@tin.it.